

COMUNICAZIONE RELATIVA ALL'APPLICAZIONE DELL'ART. 14 BIS DELLA LEGGE 10 OTTOBRE 1990, N. 287

Premessa¹

Con la presente comunicazione l'Autorità intende fornire alcune prime indicazioni in merito all'applicazione dell'articolo 14 *bis* della legge 10 ottobre 1990, n. 287 introdotto dall'articolo 14, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito, con modifiche, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248².

Ai sensi di detto articolo "Nei casi di urgenza dovuta al rischio di un danno grave e irreparabile per la concorrenza, l'Autorità può, d'ufficio, ove constatati ad un sommario esame la sussistenza di un'infrazione, deliberare l'adozione di misure cautelari".

In linea con i principi generali dell'ordinamento nazionale e comunitario, l'adozione di misure cautelari può avvenire laddove sia accertata l'esistenza dei seguenti presupposti: la probabilità della sussistenza di un'infrazione e l'idoneità del comportamento contestato a produrre un danno grave ed irreparabile alla concorrenza.

Procedura per l'adozione di misure cautelari

L'Autorità, qualora ritenga *prima facie* sussistenti i presupposti per l'adozione di misure cautelari, avvia il procedimento, anche contestualmente all'avvio dell'istruttoria, ed indica alle parti un termine, non inferiore a sette giorni, entro il quale esse possono presentare memorie scritte e documenti.

Le parti possono altresì chiedere di essere sentite dinanzi al Collegio. A tal fine il responsabile del procedimento fissa alle parti un termine entro il quale esse possono presentare detta richiesta. Laddove tale richiesta sia presentata, il Collegio fissa la data dell'audizione, che è comunicata alle parti interessate.

Valutati gli elementi acquisiti, l'Autorità delibera in merito alle misure cautelari e delibera altresì che le parti interessate inviino un'informativa circa le iniziative adottate per conformarsi alla delibera.

Procedura per l'adozione di misure cautelari nei casi di estrema gravità ed urgenza

Nel caso di estrema gravità ed urgenza, tale da rendere indifferibile l'intervento, l'Autorità adotta, anche contestualmente all'avvio dell'istruttoria, misure cautelari provvisorie.

Entro il termine di 7 giorni dalla notifica del provvedimento con cui è adottata la misura cautelare provvisoria, le parti interessate possono presentare memorie scritte e documenti e chiedere di essere sentite dinanzi al Collegio.

Valutate le argomentazioni delle parti, l'Autorità conferma le misure cautelari e delibera altresì che le parti interessate inviino un'informativa circa le iniziative adottate per conformarsi alla misura.

¹ Nei casi in cui non sia diversamente specificato, nel testo che segue si utilizzeranno le seguenti abbreviazioni:

«**legge**»: legge 10 ottobre 1990, n. 287 (recante Norme per la tutela della concorrenza e del mercato) pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* 13 ottobre 1990, n. 240;

«**Autorità**»: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, di cui all'articolo 10 della legge.

² Recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale" in Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2006, n. 186.